



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

ASSOCIAZIONE UN5XGONZAGA - ODV

Via Matilde di Canossa 14

COD. FISC. 91013960207

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 21 NOVEMBRE 2022

Il giorno 21 del mese di Novembre 2022 alle ore 21.00 presso la sede sociale in Gonzaga (MN) Via Matilde di Canossa 14, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Un5XGonzaga" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) RICHIESTA REVISIONE STATUTO ART. 31 COMMA 8 DEL DM 106/2020 A SEGUITO COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA – ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO.

In seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 20.11.2022, sono presenti, fisicamente o per delega, n. 14 (quattordici) soci su un totale di n 16 (sedici) soci iscritti. Presiede l'Assemblea il legale rappresentante Lorenzo Lorenzini.

Verbalizza la riunione Stefano Pavesi nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dalla legge (DL 73/2022 Decreto Semplificazioni) e dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la presente assemblea è stata convocata per procedere all'adozione di un nuovo statuto dopo aver ricevuto specifica richiesta di modifica dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia – articolazione di Mantova – per permettere la trasmigrazione dal registro del volontariato al RuntS (registro Unico del terzo Settore) della nostra associazione.

In particolare viene evidenziato ai soci che lo scorso mese di Ottobre, l'associazione ha ricevuto una pec con invito ad adempiere alla revisione dello statuto che possa meglio aderire sia allo spirito della legge sia agli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro e da Regione Lombardia su tale importante materia riguardante la trasmigrazione.

Si è quindi ritenuto non modificare punto per punto lo statuto, bensì provvedere alla sua integrale sostituzione con nuovo statuto che possa essere in linea con gli indirizzi del precedente ed ovviamente conforme alle richieste formulate dall'Ufficio Regionale.

Per comodità il Presidente legge tutti gli articoli del nuovo statuto soffermandosi sulle novità introdotte. Il Presidente dell'assemblea invita gli intervenuti al dibattito e nessuno chiede la parola.

Il Presidente quindi passa quindi alla votazione.

L'Assemblea, chiamata a votare nel rispetto delle modalità di cui al DL 73/2022 (decreto Semplificazioni) delibera favorevolmente, con 10 voti favorevoli, voti contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), adottando il

don Giovanni
capo Pavesi

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

nuovo Statuto che per comodità è di seguito integralmente trascritto ed il tutto verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e comunicato all'Ufficio Regionale del Registro Unico del terzo Settore di Regione Lombardia:

**Associazione di volontariato
"Un5XGonzaga - ODV"
STATUTO**

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito in MOGLIA (MN) l'Ente del Terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata "Un5XGonzaga – ODV", di seguito chiamata associazione.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto, tuttavia è obbligo darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 – Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione svolge la sua attività nei territori del Comune di Gonzaga e nei territori di competenza della Parrocchia di Gonzaga S. Benedetto Abate, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo, sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, assistenziali, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - promuovere e favorire interventi e servizi sociali;
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - beneficenza, sostegno ad attività di interesse generale di cui al dlgs 117/2017;
3. In particolare, per perseguire tale finalità, l'associazione si propone di:
 - a. impegnarsi nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l'ANSPI, collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli Enti di Servizio dell'ANSPI;
 - b. organizzare il tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi degli Enti di Servizio dell'ANSPI nonché dagli altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;
 - c. promuovere in particolare il volontariato e la formazione della persona rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in una visione cristiana che pone ogni attività collettiva come

Don Giovanni
SK Por

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona.

- d. Curare la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della Cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra.
 - e. Promuovere sul territorio iniziative a supporto delle molteplici attività della Parrocchia di Gonzaga, dei bambini, dei giovani, delle famiglie e delle persone sole del territorio;
 - f. Custodire, mantenere, sostenere con iniziative anche di tipo finanziario il patrimonio storico-artistico presente nei locali e nelle strutture parrocchiali, nonché il suo patrimonio immobiliare;
 - g. Raccogliere fondi da destinare a sostegno degli interventi sulle strutture parrocchiali di ogni tipo, a supporto dei bambini, dei giovani, degli adulti e delle famiglie e di iniziative di promozione sul territorio della formazione cristiana;
4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
 5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4 – Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata all'interessato e ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari e/o benemeriti le persone o Istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione.
4. L'eventuale reiezione della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri
2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali;

don [firma]
Gph [firma]

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.
2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed in regola con il versamento della quota annuale associativa. I soci onorari e benemeriti possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.
2. L'Assemblea è organo sovrano
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
5. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art. 11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.
8. L'Assemblea esplica le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del Dlgs 117/2017 come la nomina e la revoca dei componenti gli organi sociali ed espresse nel successivo art. 9 del presente statuto.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria deve:
 - nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 30 e/o dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua;
 - approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;

don
Stefano

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

- ratificare le domande di adesione di nuovi soci e approvare i provvedimenti di esclusione
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
 - entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.
4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.
5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili e svolgono il loro mandato gratuitamente.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

5. Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
- se vengono a cessare uno o più consiglieri, l'organo amministrativo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti o, se necessario, deve convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere. Il consigliere sostituito rimane in carica fino allo scadere naturale dell'intero organo amministrativo. Nel caso in cui oltre la metà dell'organo amministrativo decada in blocco, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un comitato scientifico qualora lo ritenga necessario.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:

- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
- entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
- entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.**8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.****9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.****Art. 13 – Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente può essere eletto, al massimo, per due mandati consecutivi.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.
6. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.
7. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.
9. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, il quale dovrà formulare preventiva richiesta scritta indirizzata al Segretario, concedendo allo stesso un termine di almeno 10 (dieci giorni) lavorativi dal ricevimento della richiesta per permettere in questo modo di organizzare al meglio la visione della documentazione.

Art. 14 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti e/o di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse dal Dlgs 117/2017.

Art. 15 – Il Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e dalle disponibilità finanziarie funzionali all'esercizio delle attività istituzionali dell'associazione.
2. Le entrate sono costituite:
- a. dalle quote sociali ed eventuali contributi degli associati che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b. dai contributi corrisposte dalle amministrazioni pubbliche;
 - c. dai contributi di persone fisiche e giuridiche;
 - d. da donazioni e lasciti testamentari;
3. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Bilancio

1. L'esercizio è annuale e coincide con l'anno solare. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall' 01 gennaio di ogni anno.



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

2. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 19 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.
2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

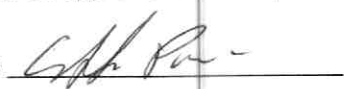
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 11/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 22.30.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea



Agenzia della Entrata

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio 178

Data registrazione: 1-12-2022

N. 626

Firma

3

con esatti €

ESENTE



Marilena De Mori
firma in delega del Direttore Provinciale



Associazione di volontariato

“Un5XGonzaga - ODV”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituito in MOGLIA (MN) l'Ente del Terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominata “**Un5XGonzaga – ODV**”, di seguito chiamata associazione.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto, tuttavia è obbligo darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 – Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione svolge la sua attività nei territori del Comune di Gonzaga e nei territori di competenza della Parrocchia di Gonzaga S. Benedetto Abate, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo, sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, assistenziali, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - promuovere e favorire interventi e servizi sociali;
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - beneficenza, sostegno ad attività di interesse generale di cui al dlgs 117/2017;
3. In particolare, per perseguire tale finalità, l'associazione si propone di:
 - a. impegnarsi nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l'ANSPI, collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli Enti di Servizio dell'ANSPI;
 - b. organizzare il tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi degli Enti di Servizio dell'ANSPI nonché dagli altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;
 - c. promuovere in particolare il volontariato e la formazione della persona rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in una visione cristiana che pone ogni attività collettiva come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona.
 - d. Curare la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della Cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili

don Innocenzo
G. P.

che si occupano delle tematiche di cui sopra.

- e. Promuovere sul territorio iniziative a supporto delle molteplici attività della Parrocchia di Gonzaga, dei bambini, dei giovani, delle famiglie e delle persone sole del territorio;
 - f. Custodire, mantenere, sostenere con iniziative anche di tipo finanziario il patrimonio storico-artistico presente nei locali e nelle strutture parrocchiali, nonché il suo patrimonio immobiliare;
 - g. Raccogliere fondi da destinare a sostegno degli interventi sulle strutture parrocchiali di ogni tipo, a supporto dei bambini, dei giovani, degli adulti e delle famiglie e di iniziative di promozione sul territorio della formazione cristiana;
- 4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
 - 5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - 6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4 – Ammissione

- 1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, è comunicata all'interessato e ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.
- 3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari e/o benemeriti le persone o Istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo all'Associazione.
- 4. L'eventuale reiezione della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

- 1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri
- 2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali;
- 3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

don Ignazio
Stefano

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.
2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed in regola con il versamento della quota annuale associativa. I soci onorari e benemeriti possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.
2. L'Assemblea è organo sovrano
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
5. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art. 11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.
6. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
7. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.
8. L'Assemblea esplica le competenze inderogabili di cui all'art. 25 del Dlgs 117/2017 come la nomina e la revoca dei componenti gli organi sociali ed espresse nel successivo art. 9 del presente statuto.

Art. 9 – Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria deve:
 - nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
 - eleggere e revocare, qualora ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 30 e/o dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua;
 - approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - ratificare le domande di adesione di nuovi soci e approvare i provvedimenti di esclusione;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Convocazione

del Presidente
eff. Pr

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
 - entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.
4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.
5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili e svolgono il loro mandato gratuitamente.
5. Il Consiglio Direttivo:
 - amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
 - propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
 - se vengono a cessare uno o più consiglieri, l'organo amministrativo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti o, se necessario, deve convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere. Il consigliere sostituito rimane in carica fino allo scadere naturale dell'intero organo amministrativo. Nel caso in

Don Invernizzi
S.M. Ron

- cui oltre la metà dell'organo amministrativo decada in blocco, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un comitato scientifico qualora lo ritenga necessario.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:
- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
 - entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
 - entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
 - entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
 - entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente può essere eletto, al massimo, per due mandati consecutivi.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.
6. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.
7. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.
9. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, il quale dovrà formulare preventiva richiesta scritta indirizzata al Segretario, concedendo allo stesso un termine di almeno 10 (dieci giorni) lavorativi dal ricevimento della richiesta per permettere in questo modo di organizzare al meglio la visione della documentazione.

Art. 14 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

Donna Smeedman
SKL Pm



- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal Dlgs 117/2017.

Art. 15 – Il Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e dalle disponibilità finanziarie funzionali all'esercizio delle attività istituzionali dell'associazione.
2. Le entrate sono costituite:
 - a. dalle quote sociali ed eventuali contributi degli associati che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b. dai contributi corrisposte dalle amministrazioni pubbliche;
 - c. dai contributi di persone fisiche e giuridiche;
 - d. da donazioni e lasciti testamentari;
3. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 – Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Bilancio

1. L'esercizio è annuale e coincide con l'anno solare. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall' 01 gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
5. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 19 – Convenzioni

don Sordani
Stefano Pini

- 
1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.
 2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

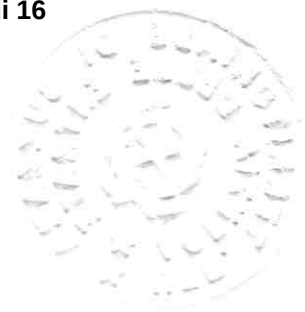
Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 11/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

don Simone
SpA Po



3 626 01/12/2022

0,00 **TPB22L000626000QH**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TPB

Marilena De Pieri
firma in delega del Direttore Provinciale